

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35816 Anno 2018

Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO

Relatore: AMATORE ROBERTO

Data Udiienza: 18/06/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

LO GIUDICE CALOGERO nato a PALERMO il 17/03/1948

BLASI ANTONIA nato a MONTEPARANO il 22/10/1951

LO GIUDICE LOREDANA nato a TORINO il 10/01/1973

avverso la sentenza del 18/01/2017 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI
che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto per tutti i ricorsi

udito il difensore

A

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna già emessa dal G.u.p. del Tribunale di Torino nei confronti dei predetti imputati per i reati di bancarotta distrattiva ed operazioni dolose dirette a cagionare il fallimento, aggravati dal danno di rilevante entità e dalla pluralità di condotte.

Avverso la predetta sentenza ricorrono gli imputati, per mezzo del loro comune difensore Avv. Carlo Bosticco, affidando la loro impugnativa a svariate ragioni di doglianza.

1.1 Denunziano in primo luogo i ricorrenti inosservanza di legge penale, assenza dell'elemento psicologico e travisamento del fatto.

1.1.1 Osserva la difesa dei ricorrenti che quest'ultimi avevano consegnato integralmente la documentazione fiscale e contabile, con ciò dimostrando la loro volontà di non nascondere nulla.

1.1.2 Si evidenzia ancora che nella motivazione impugnata le cause del dissesto erano state fatte risalire addirittura a 13 anni prima la declaratoria di fallimento, e ciò in relazione all'acquisito dei debiti del "Il Pardo" per un importo di euro 1.300.000 e l'inserimento nella contabilità di una conseguente immobilizzazione immateriale per "differenza di accollo acquisto il Pardo" per euro 700.000.

Si osserva, altresì, che dai bilanci e dagli estratti contabili successivi al predetto acquisto le voci relativi ai relativi debiti non compaiono più perché tutti regolarmente saldati.

1.1.3 Deduce inoltre la difesa che non poteva certo essere rintracciato il dolo distrattivo nel comportamento di chi finanzia una società rinunciando ai propri crediti.

Si evidenzia, ancora, che, nel periodo in cui si imputano le operazioni dolose agli imputati, la società Fertitalia s.r.l. aveva sempre avuto utili e che, pertanto, non poteva essere considerata decotta una società con i bilanci in attivo.

Si contesta, inoltre, la denunciata falsità del bilancio per la posta di attivo patrimoniale pari ad euro 700.000 perché giammai contestato il falso in bilancio e perché le relative passività non erano state oggetto di contabilizzazione in quanto saldate ovvero rinunziate dallo stesso Lo Giudice Calogero.

Evidenzia ancora la difesa la solidità finanziaria e patrimoniale della società fallita sino al 2009, ove era stata, in realtà, la drastica riduzione della clientela a determinare il dissesto societario e non già le condotte contestate agli imputati.

1.1.3 Si osserva che, al più, era imputabile agli imputati il diverso reato di cui all'art. 217, comma 2, n. 3 cod. pen. e che, comunque, a tal fine era necessario acquisire i mastri completi della contabilità, come richiesto sia in primo grado che in grado di appello per dimostrare che le operazioni cd. "cambio assegno", contestate come distrazioni, erano invece regolari operazioni per avere immediata disponibilità di liquidità finanziare per l'esigenze di gestione della società.

1.1.4 In relazione, poi, alla contestata falsificazione del bilancio di cui al capo a, doveva ritenersi che la valutazione come immobilizzazione materiale del bene acquistato "Il Pardo" era



corretta in ragione per lo meno del rilevante valore di avviamento commerciale dell'impresa compravenduta.

Si contesta, ancora una volta, la possibilità di far risalire il dissesto della società fallita a quella operazione negoziale di acquisto del "Il Pardo" perché intervenuta ben 13 anni prima e comunque intervallata da bilanci con utili.

1.1.4 Osserva ancora la difesa che la documentazione della società era stata rinvenuta in via integrale dal 1999 e che, pertanto, non vi era stata alcuna volontà di nascondere le operazioni negoziali oggetto di contestazione penale.

1.1.5 Si evidenzia, inoltre, in relazione alla condotta distrattiva contestata per il rimborso finanziamento soci che l'esame dei partitari e dei mastri contabili avrebbe evidenziato che i soci si erano limitati a recuperare i loro finanziamenti non ponendo in essere alcuna operazione distrattiva.

Si conclude, pertanto, per l'assenza del dolo e comunque per la non rilevanza penale delle condotte descritte nel capo di imputazione come rimborso soci.

1.1.6 In ordine, poi, alle condotte contestate per la mancata riscossione dei canoni di affitto e della riduzione dei predetti canoni, si osserva che tale operazione trovava la sua giustificazione economica nella circostanza che una parte delle spese di gestione (leasing, utenze etc.) non erano stata interamente pagate dalla società concedente Fertitalia s.r.l. e, dunque, erano state sostenute dalla associazione Il Club il Pardo con la necessità di ridurre il predetto canone in ragione di esigenze di compensazione dei rispettivi e reciproci debiti.

Comunque si sostiene da parte della difesa l'intervenuto pagamento dei canoni di affitto d'azienda come comprovato dalla contabilità sociale depositata.

Si evidenzia, ancora, che la causa del dissesto era da ricercarsi nella crisi del settore del 2009 e non già nei comportamenti degli amministratori.

Si sostiene, inoltre, che la mancata riscossione dei canoni e la loro riduzione si spiegava con la disperata volontà di mantenere in vita l'unico cliente della fallita.

1.1.7 Si contesta, inoltre, la non ricorrenza delle due aggravanti sopra riferite di cui all'art. 219 l. fall..

Osserva, infine, la difesa che non sussisteva la distrazione contestata in riferimento all'autovettura in quanto bene quest'ultimo privo di valore economico.

1.1.8 Si esaminano, infine, da parte della difesa i singoli profili dei tre imputati in relazione alla riferibilità soggettiva delle condotte contestate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è infondato.

Va preliminarmente osservato che il modo disordinato e frastagliato di esposizione dei motivi di doglianza - che non segue una linea omogenea di critica della motivazione, ma che affastella, sotto diversi profili di censura, le varie condotte oggetto di penale contestazione - rende il ricorso di difficile lettura e lo pone al limite dell'inammissibilità, non obbedendo lo stesso a quei

necessari requisiti di specificità e di leggibilità che devono sorreggere la proposizione dell'atto di impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione.

Ciò posto si vanno ad esaminare le singole ragioni di doglianza.

2.1 Non è fondata *in primis* la deduzione difensiva in ordine alla denunciata riconducibilità delle ragioni di dissesto ad un evento negoziale (e cioè l'acquisizione del "Il Pardo") risalente a ben 13 anni prima del fallimento.

Una corretta lettura della motivazione impugnata, la cui logicità e completezza è di esemplare evidenza, spiega in modo chiarissimo le ragioni del dissesto ricollegabile ad una serie notevole di gravissime operazioni di distrazione e di dissipazione del patrimonio sociale (cfr., tra le altre la mancata riscossione dei canoni di affitto di azienda e la loro presunta compensazione) che hanno portato la società al dissesto finanziario e patrimoniale, così rendendo pretestuosa la doglianza avanzata dal ricorrente. Ed invero, l'operazione di acquisizione del "Il Pardo", in questo contesto, si presenta come un'operazione sicuramente antieconomica, ma non costituisce, nel percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale, la causa scatenante e determinante del fallimento della società, venendo utilizzata solo per "colorare" l'iterica vicenda societaria con una connotazione di generale spregiudicatezza e di antieconomicità delle condotte gestionali ascrivibili agli amministratori.

2.1.1 Peraltro, va anche aggiunto che non si può accedere, nella proposizione del vizio argomentativo, ad una critica parcellizzata ed atomistica dei singoli elementi di prova e delle singole argomentazioni utilizzate nella motivazione impugnata, pena l'inammissibilità delle relative doglianze.

Sul punto, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, per quanto qui interessa, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita (Cass., Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012 - dep. 16/11/2012, P.M. in proc. Arovitola). Ed invero, a tale scopo, una volta indicati gli elementi rilevanti, la motivazione "di merito" deve chiarire per qual ragione e sulla base di quali elementi, sia stata elaborata o condivisa una determinata ipotesi ricostruttiva e, se del caso, per qual ragione ne siano state scartate altre. Ed è su tale "prodotto dell'ingegno" che va sollecitato il sindacato del giudice di legittimità, non certo sul puro e semplice "materiale probatorio" o indiziario raccolto e valutato. Ciò anche, per la nota ragione, in base alla quale non esiste una prova che possa esser valutata disgiuntamente dalle altre, come avulsa dall'intero quadro ricostruttivo, di talché la corte di cassazione mai potrebbe pronunziarsi su di essa, ma solo, come anticipato, sui criteri interpretativi e sulle deduzioni logiche che dai predetti dati sono stati tratti nella fase del merito.

In sintesi, quel che alla Corte deve esser chiesto, se si ipotizza un vizio dell'apparato motivazionale, è un mero giudizio di congruità logica sulla interpretazione che del materiale probatorio e indiziario è stata effettuata dai giudicanti; solo nei limiti - è il caso di ribadirlo - in

cui la riproduzione di detto materiale è funzionale al vaglio di logicità, ne è consentita l'allegazione al ricorso, ovvero la trascrizione all'interno dello stesso.

Conseguentemente, offrire al giudice di legittimità alcuni frammenti probatori o indiziari e pretendere che su di essi la corte di legittimità esprima un giudizio comporta un profondo fraintendimento del ruolo e dei poteri della corte stessa. Invero, la motivazione di un provvedimento dovrebbe essere aggredita esclusivamente sotto il triplice profilo della completezza, della logicità e della aderenza del ragionamento ai dati fattuali.

Ciò posto, osserva la Corte come l'aggressione della motivazione impugnata - sotto il singolo profilo dell'acquisito dei debiti del Il Pardo per l'importo di euro 1.300.000 e l'inserimento nella contabilità di una conseguente immobilizzazione immateriale per "differenza di accollo acquisto il Pardo" per euro 700.000 - costituisce, all'evidenza, una critica parcellizzata delle prove raccolte e valorizzate probatoriamente dai giudici del merito, critica che, pertanto, non si confronta con la complessiva motivazione articolata, più in particolare, dalla Corte torinese.

2.2 Ad analoga critica si espone anche l'ulteriore doglianza sollevata in ordine alla lettura dei bilanci e degli estratti contabili successivi all'operazione negoziale sopra descritta (doglianza che si fonda sulla pretesa dimostrazione di una solidità finanziaria della fallita che si sarebbe protratta sino al 2009), atteso che si accede, al solito, ad una critica parcellizzata del materiale probatorio di cui il ricorrente pretenderebbe una rilettura in sede di giudizio di legittimità, proponendo, dunque, censure che lambiscono l'area della inammissibilità, per quanto già sopra spiegato.

2.2.1 Peraltro, va anche aggiunto che il pagamento effettivo delle voci di bilancio che evidenziavano poste debitorie della società fallita è rimasta mera allegazione di parte priva di alcun sostegno probatorio.

2.3 Ma anche le ulteriori censure in merito al pagamento delle passività non oggetto di contabilizzazione in bilancio relative alla corrispondente posta attiva patrimoniale di euro 700.000 sono rimaste anch'esse affermazioni difensive indimostrate e peraltro anche decentrate rispetto alle argomentazioni ben utilizzate dalla Corte di merito per fondare il giudizio di penale responsabilità dell'imputato il cui fondamento riposa, invero, sulla corretta valutazione di una serie di plurime e gravissime condotte distrattive e dissipative che si pongono in evidente rilevanza causale con il dissesto e con il conseguente fallimento della società amministrata dagli odierni imputati.

2.4 Generica e, come tale, al limite dell'inammissibilità anche l'ulteriore censura sollevata in ordine alla determinazione delle cause del dissesto della società ove invero le stesse vengono ricondotte ad un'allegata (e mai dimostrata) crisi del settore di riferimento e con la evidente (e mai raggiunta finalità) di dimostrare l'estraneità delle condotte contestate per la integrazione del delitto di cui all'art. 223, comma 2 n. 2, l. fall, almeno nei termini della riconducibilità eziologica delle condotte dolose al dissesto societario.

2.5 Rimane nel limbo delle affermazioni difensive indimostrate (come le precedenti di cui sopra si è discusso) anche quella secondo cui le operazioni di cd. "cambio assegno", contestate come

altrettante distrazioni, integravano invece regolari operazioni per avere immediata disponibilità di liquidità finanziaria per le esigenze di gestione della società. E ciò a fronte di una puntuale motivazione, quella impugnata, che, al contrario, ha dimostrato la riconducibilità di tali operazioni ad episodi di pura distrazione di risorse finanziarie della fallita.

Va aggiunto che la motivazione impugnata spiega anche correttamente l'inutilità probatoria della reclamata acquisizione dei cd. mastri per dimostrare l'allegata regolarità delle menzionate operazioni, in quanto documentazione formata e proveniente dallo stesso imprenditore.

2.6 Non è condivisibile neanche l'osservazione difensiva secondo cui la valutazione, come immobilizzazione materiale, del bene acquistato "Il Pardo" sarebbe stata corretta, e ciò in ragione per lo meno del rilevante valore di avviamento commerciale della impresa compravenduta. Anche in tal caso la Corte di merito ha fornito una puntuale e corretta motivazione, spiegando che l'impresa acquisita con la più volte menzionata operazione negoziale era oberata di debiti e dunque non poteva certo valutarsi, in termini di positività, l'acquisto di un bene non apprezzabile secondo valori patrimoniali così rilevanti.

★ Va ~~anche~~ aggiunto che, anche in tal caso, non è stata fornita dalla difesa del ricorrente alcun riscontro positivo all'allegato valore dell'avviamento commerciale, per come riportato in bilancio.

2.7 Non è invece comprensibile in relazione al contenuto del capo di imputazione la contestazione sollevata come censura ad una mai imputata bancarotta documentale.

2.8 Ma anche le contestazioni sollevate in riferimento alla rilevanza della condotta di rimborso dei finanziamenti dei soci (invece contestata come distrazione) non coglie nel segno, atteso che, in presenza di una evidente crisi finanziaria già conclamata, i soci non potevano in alcun modo ottenere il rimborso di quanto versato alla società per la predetta causale prima degli altri creditori sociali, essendo il loro credito postergato.

2.9 Manifestamente infondata in quanto, al solito, mera affermazione difensiva rimasta priva di alcun sostegno dimostrativo risulta essere quella censura che vorrebbe giustificare la rilevante distrazione e dissipazione del patrimonio sociale nella scelta di non reclamare la riscossione del canone di affitto dall'affittuaria (soggetto sempre nella disponibilità - non a caso - degli odierni ricorrenti) ovvero di richiedere un canone di minor importo per la decisione di far sostenere alcune spese di gestione (leasing, utenze etc.) alla affittuaria stessa. Orbene, ricorre anche in tal caso il *leitmotiv* di fondo delle altre censure sopra esaminate, e cioè l'allegazione di circostanze fattuali mai dimostrate nel corso dei giudizi di merito.

2.10 L'ulteriore spiegazione (peraltro, articolata in fatto) - secondo cui la decisione di non richiedere da parte della società poi fallita il pagamento dei canoni di affitto fosse giustificata dalla necessità di tenere in vita l'unico "cliente" solvente della detta società - si scontra con l'insuperabile circostanza secondo cui, proprio attraverso tale scellerata scelta imprenditoriale, si era determinato lo svuotamento dei valori patrimoniali della fallita in favore di altro soggetto imprenditore indiscutibilmente riconducibile agli odierni imputati.

La predetta spiegazione non è dunque plausibile né qui apprezzabile.

2.11 Inammissibili in quanto generiche sono da considerarsi le ulteriori doglianze in punto di contestazioni delle aggravanti.

2.12 Da ultimo, si ripongono censure in fatto e dirette ad ottenere una riqualificazione giuridica della condotta sotto l'egida applicativa dell'art. 217, 2 comma, n. 3, l. fall., censure che, come tali, non possono essere apprezzate positivamente, atteso che la contestata operazione di affitto d'azienda era stata concepita dagli amministratori proprio come lo strumento per drenare risorse finanziarie dalla fallita in favore dell'affittuaria.

2.13 Non accoglibile perché, al solito, generica e non dimostrata risulta essere la censura in ordine alla mancanza di valore dell'autovettura per cui è stato avanzato un ulteriore addebito di bancarotta distrattiva.

2.15 Versate in fatto e dunque inammissibili risultano essere le ulteriori doglianze sollevate in riferimento alla riferibilità soggettiva delle condotte contestate agli imputati.

Ne discende il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 18.6.2018